

DIRITTO E TEMPO NELLA RIFLESSIONE FILOSOFICO- GIURIDICA DI BRUNO ROMANO

Luigi Di Santo*

Abstract: la relazione tra temporalità, coscienza e parola esprime semplicemente la dimensione dell'essenza costitutiva dell'uomo e del suo mondo. Ed è questa dimensione che si pone davvero al centro della riflessione filosofica. Nella filosofia italiana degli ultimi decenni, le questioni della temporalità sono state pensate nelle partizioni più diverse, mai in modo arbitrario, seppure con modalità di elaborazione particolari. Tra queste, senza dubbio, vi sono alcune proposte speculative che hanno offerto contributi importanti sul piano analitico nel contesto di filosofie specifiche. Ma la possibilità di acquisire 'sostanza' e di navigare il flusso del tempo senza perdersi nonostante limiti e fragilità, risiede nella comune sfera patica, dove non vi è 'un semplicemente sentire' ma una regione del 'cum-sentire' in tutta la sua profondità. Se questo percorso assume gli elementi della possibilità, oltre che essere necessari, l'idea della coscienza che domina il flusso si dispiega non solo attraverso il necessario scenario simbolico e culturale ma si protende verso il possibile approdo giuridico e allo stesso tempo istituzionale. Ecco il diritto. I filosofi del diritto riconoscono l'urgenza di guardare alla temporalità non solo nel diritto, ma in particolare modo di esplorare l'approccio dell'uomo nel suo costituirsi di fronte al flusso temporale a partire dalla mediazione del diritto sia sul piano culturale che su quello istituzionale, in direzione di un riconoscimento che diventa storia nel senso di un creare istituzionale che preservi dalla mera evoluzione scienziata, biologicamente intesa. In questa direzione la riflessione filosofica di Bruno Romano risulta esemplare nella ricostruzione della relazione discussa, chiarificatrice delle condizioni di anomia presenti nella società contemporanea, dove la riduzione della parola a mero modulo informativo coincide con la restrizione dei tempi dell'uomo sempre più disperso in uno spazio reticolare e afasico.

1. Tempo del discorso, tempo del diritto

Nella riflessione filosofica di Bruno Romano, il tema della temporalità denota una centralità di primo piano, a partire dalle elaborazioni sul significato esistenziale del diritto, dove, nella prospettiva di Kierkegaard, *"l'uomo è nel divenire, e in questa formula l'è esprime il momento di raccolta della temporalità nella presenza del se stesso, è dunque il centro di riferimento del flusso temporale, senza di cui non si darebbe al pensiero neppure la nozione della semplice temporalità. Col dire che l'uomo è nel divenire si colgono gli elementi che strutturano l'atto della*

* Università degli Studi di Cassino.

*presenza a se stesso mediante cui si compie la scelta*¹. Esistenza e coesistenza sono i poli di relazione nella fondazione del diritto². Nella evoluzione della ricerca verso una fenomenologia del diritto esistenzialmente fondata, Romano, privilegia, come avverte nelle prime pagine de' *Il riconoscimento come relazione giuridica fondamentale, "l'analisi della temporalità di Heidegger, che schiude la consapevolezza del legame tra qualificazione della temporalità, qualità del relazionarsi e 'fenomeno diritto'"*³ nella elaborazione degli elementi della 'relazione di riconoscimento' verso il "progressivo formarsi della volontà come pretesa giuridica, che garantisce il progetto dell'esistente dalla temporalità dell'improvviso"⁴, nel senso del nesso tra riconoscimento e diritto come 'dimensione essenziale della realtà esistenziale dell'io' "temporalmente chiarito come autore del progetto reale e non come

¹ Cfr. B. ROMANO, *Il senso esistenziale del diritto nella prospettiva di Kierkegaard*, Milano, 1973, p. 24, dove vengono affrontate le questioni, nel pensiero di Kierkegaard della "storicità dell'esistere, intesa come presentificazione dell'eterno nella realtà concreta temporale" (p. 32). Scrive Romano: "Al livello temporale, realtà esistenziale vuol dire per Kierkegaard realtà della coppia tempo- eternità, che salva l'esistente dalla dispersione nel succedersi dell'ora o dal cadere nell'astrazione della semplice eternità" (p. 120).

² In tal senso, sottolinea Romano come "il divenire del fenomeno giuridico non si identifica dunque con la semplice concretizzazione tecnica delle proposizioni giuridiche, ma ha il suo senso nel divenire della realtà coesistenziale della libertà del singolo, che, nel rischio del giudizio giuridico, ripropone in ciascun caso l'integrale verità della struttura sintetica del se-stesso, che è nel divenire", cfr. ID., *Il senso esistenziale del diritto nella prospettiva di Kierkegaard*, cit., p. 296.

³ Cfr. ID., *Il riconoscimento come relazione giuridica fondamentale*, Roma, 1986, p. 2.

⁴ Ivi, p. 13. Aggiunge Romano che "questa specifica funzione temporale del diritto fa sì che l'esercizio della soggettività sia situato nella realtà della possibilità, anziché nella semplice possibilità". E più avanti, "essere soggetto - nel mondo della finitezza - significa operare come autore di un essere-divenire, ove la coappartenenza del divenire è, ed esprime l'impiantarsi della costituzione temporale del soggetto nella contemporaneità delle tre forme temporali, che si manifesta come vicendevole radicarsi dell'essere nel divenire e del divenire nell'essere" (p. 232). Sulla relazione tra soggettività e tempo in Heidegger, cfr. ID., *Soggetto Libertà e Diritto nel pensiero contemporaneo. Da Nietzsche verso Lacan*, Roma, 1983, pp. 121-127.

anonimo centro di imputazione"⁵. Ma siamo nel vivere del 'tempo veduto' nel quale l'uomo scivola dal 'tempo esistito'. Il "*tempo veduto*" incide in ciascuno e nella relazione come costrizione ad identificarsi con ciò che colma il vuoto lasciato dal "*tempo esistito*"⁶. È in 'gioco' la qualità della relazione. Non è sufficiente l'oltrepassare' indifferenziato verso gli altri o le cose; non nella società complessa. Il tempo 'giusto' della relazione con gli altri si qualifica nel temporalizzarsi nella relazionalità del linguaggio, nel costituirsi di ciascuno come 'chi' della parola-linguaggio⁷. Il soggetto del linguaggio, nel riconoscimento e nell'inclusione, forma ipotesi di senso in quanto soggetto parlante ed è parlante in quanto è nel discorso-linguaggio con gli altri parlanti. Il soggetto di diritto è tale perché è soggetto del linguaggio, dato che "*il linguaggio ha il suo nucleo centrale nella parola-ipotesi e le ipotesi sono tali in quanto ciascuna sorge per la molteplicità delle altre; questa molteplicità di ipotesi, a sua volta, è tale perché è aperta, però alla controversia 'discorsiva', che, nelle sue concretizzazioni, richiede non una soluzione fattuale, a vantaggio dell'una o dell'altra ipotesi, dell'uno, o dell'altro ipotizzante, perché fattualmente più, ma esige una soluzione giuridica*"⁸. Tempo del discorso e tempo del diritto, dunque. Ma un discorso 'non comincia mai dal nulla'. Il ruolo delle memorie è essenziale per alimentare l'opera di creazione di senso nella relazionalità dell'ipotizzare. Le memorie-iniziazione, creative che garantiscono la ripresa del se stesso⁹, in particolare nel tempo della globalizzazione, nel prevalere dell'economico, del 'duale', della crisi del diritto dinanzi ai moduli informativi delle memorie ripetizione dei meccanismi bio-macchinali. Nelle sue più recenti riflessioni, Romano ritiene che "*oggi, al pensiero giuridico e al pensiero filosofico, è chiesto di fermarsi sulle questioni poste dalla connessione critica dei concetti di spiegazione scientifica*

⁵ *Ivi*, p. 164. Né perso nell'automatismo di ripetizione, nel tempo residuale dell'ordine dell'immaginario e isolato nell'immagine puntistica, come scrive Romano confrontandosi con Lacan, sull'immaginario e simbolico nell'ordine delle relazioni. (p. 172).

⁶ Cfr. *Id.*, *La società postmoderna come sistema di universale dipendenza*, Roma, 1995, p. 22.

⁷ Cfr. *Id.*, *Ragione giuridica e Terzietà nella relazione. Una introduzione alla filosofia del diritto*, Roma, 1998, p. 86; *Id.*, *Senso e differenza nomologica*, Roma, 1993, pp. 146 -167.

⁸ Cfr. *Id.*, *Ortonomia della relazione giuridica*, Roma, 1997, pp. 225-230; *Id.*, *La legge del testo. Coalescenza di Logos e Nomos*, Torino, 1999, p. 37.

⁹ Cfr. *Id.*, *Filosofia del diritto*, Roma-Bari, 2002, p. 91; *Id.*, *Il diritto non è il fatto. Tre domande di filosofia del diritto su diritto e memoria*, Roma, 1998, pp. 144-149.

*dell'uomo di nichilismo e di diritto; senza l'impegno speculativo sul legame che unisce questi tre piani concettuali, ogni espressione pronunciata sul diritto può rimanere un esercizio solo fonetico, privo di una ambientazione pensata nella struttura del mondo presente*¹⁰. A questi interrogativi, nello scenario del postumanesimo, nell'era dell'uomo definito come entità spiegabile scientificamente, la filosofia, non residuale, si pone il compito di riprendere il senso a partire dalle questioni della temporalità, della coscienza e della memoria dinanzi al fenomeno umano che è il diritto. In questo scenario si determina la condizione contemporanea della 'noia', secondo le analisi di Heidegger dei tre 'tipi' di noia, ognuno dei quali legati ad una specifica qualificazione della temporalità. La condizione di noia è qualificata "come esclusiva degli esistenti costretti nella stasi esecutiva e quindi svuotati, privati della ec-staticità creativa, che appartiene alla temporalità propria dell'uomo, qualificativa delle concezioni antropocentriche dell'umanesimo"¹¹. L'uomo svuotato dalla stasi è anche svuotato delle parole? È oggetto di una spiegazione scientifica? Il compimento del Nichilismo sovverte la condizione della contemporaneità doppia nella quale l'uomo può esprimere la sua parola attraverso il suo continuo rinvio di senso e presentifica il suo destino, privandolo della libertà, deresponsabilizzandolo. Ma è solo "l'esercizio della responsabilità che memora il passato e progetta il futuro"¹². La dimensione ermeneutica della temporalità è attivata dal *questionare-pensare* della filosofia sul senso. La libertà-responsabilità si pone in direzione della giustizia che eccede la semplice norma funzionale e guidata dal funzionario. Ma *logos* e *nomos* incontrano il *pathos* in quel tratto comune a tutti i soggetti parlanti che definiamo intersoggettività. Al tempo d'oggi è a rischio la scelta di incontrare l'altro nella relazione intersoggettiva. Le attuali correnti neurobiologiche negano il libero arbitrio a partire dalle speculazioni di Derrida circa la spiegazioni scientifica dell'uomo¹³, con gravi conseguenze sulla libertà intesa come imputabilità, nel segno della

¹⁰ Cfr. ID., *Fondamentalismo funzionale e nichilismo giuridico. Postumanesimo 'Noia' Globalizzazione*, Torino, 2004, pp. 223- 286.

¹¹ *Ivi*, p. 225.

¹² ID., *Scienza giuridica senza giurista: il nichilismo 'perfetto'*, Torino, 2005, p. 30.

¹³ Cfr. ID., *Il giurista è uno zoologo metropolitano? A partire da una tesi di Derrida*, Torino, 2007. Tesi suffragata e innescata in vari modi, tra gli altri, dagli studi di M. RIDLEY, *Il gene agile*, Milano. 2005, di D. MORRIS, *Lo zoo umano*, Milano. 2005, di B. LIBET, *Mind Time*, Milano. 2007, J. SEARLE, *Il mistero della coscienza*, Milano, 1988 e ancora.

responsabilità. È *“la vita che non conclude”* come direbbe Pirandello, nello scritto di Romano, dedicato al nichilismo in un confronto tra il letterato siciliano e Nietzsche¹⁴, ma non prova a trovarne il senso dinanzi alla formale assenza di *pathos*, dove tutto è uguale nella purezza del sapere totale. Da Husserl a Luhmann passando per la *Grundnorm* di Kelsen, il fatto vincente determina e giuridifica la realtà a sua immagine e somiglianza e ciò che noi vorremmo chiamare bene è il male, fondante per la realtà fattuale, dalla quale sorge e verso la quale guarda per dare ad essa una forma¹⁵. Ma la libertà-responsabilità dell'individuo impone una via che non disperda l'originalità del proprio essere dinanzi alla comunicazione dell'altro, ma al contrario espone il bisogno di 'prendere la parola' nella costruzione del senso. Come scrive Punzi, *“Romano, per converso, è convinto che il ripensamento critico del soggetto non debba cedere il passo alla dissoluzione del 'chi' nella corrente del tempo, ma rifondare l'interazione soggetto-mondo nel quadro del processo di costruzione linguistica del senso”*¹⁶.

2. Diritto, linguaggio, tempo

La relazione tra diritto e tempo permette di avvalerci delle riflessioni di un filosofare comprensivo della modernità, in direzione di una possibile ermeneusi della postmodernità come esito definitorio dell'era globale, dove il diritto è sempre più oggetto di minaccia dinanzi alla potenza del funzionalismo economico, che sostituisce il 'potere' del giuridico, annunciando la dispersione dell'identità della coscienza. Come afferma Romano, *“la domanda sul diritto e la domanda sull'uomo si alimentano reciprocamente; nessuna delle due è senza l'altra. Il diritto implica l'uomo e l'uomo implica il diritto. La questione sull'origine del diritto è pertanto, la questione stessa sull'origine dell'uomo, intendendo 'origine' non nel senso di un presentarsi prima nel tempo misurabile, ma come irriducibilità fenomenologia, ossia come il confine, rispettivamente, tra il giuridico e il non giuridico, tra l'uomo e il vivente”*¹⁷. Questo è il

¹⁴ Cfr. B. ROMANO, *Nietzsche e Pirandello. Il nichilismo mistifica gli atti nei fatti*, Torino, 2008.

¹⁵ Cfr. ID., *Due studi su forma e purezza del diritto*, Torino 2008, pp. 90-95.

¹⁶ A. PUNZI, *Essere (del diritto) e Tempo. Il sentiero fenomenologico di Bruno Romano*, in AA. V.V., *Il cammino del diritto. Interpretazioni dell'itinerario speculativo di Bruno Romano*, Roma, 2007, p. 175.

¹⁷ B. ROMANO, *Filosofia del diritto e possibilità*, in *Ontologia e fenomenologia del giuridico. Studi in onore di Sergio Cotta* (a cura di F. D'Agostino), Torino, 1995, p. 267.

punto. Quando la coscienza identitaria si disperde nel flusso della temporalità senza alcuna 'puntualizzazione', ecco che il diritto non trova più una modulazione di relazione con l'esistente. Quando il diritto non esprime la capacità mediatica di interporre i soggetti, ecco che la coscienza si priva della propria tensione al giuridico non disponendo di sé, disperdendo il fare creativo nella dimensione della afasia sociale. Viene meno la parola, si priva del creare. Non c'è più l'uomo ma il nulla. Per Bruno Romano, il diritto si struttura come il linguaggio-discorso e come relazione di riconoscimento. Nella sua essenza fenomenologica, esso si delinea temporalmente come durata, fondata sull'unità-contemporaneità delle dimensioni temporali. Il senso temporale del diritto come principio unitario organizzante delle relazioni intersoggettive libera il rapporto che si situa nelle forme e nei contenuti della giuridicità dall'angoscia dell'improvviso, tipica delle relazioni non giuridiche¹⁸. Negli studi su Kierkegaard, nel solco di una prospettiva esistenziale, Romano sottolinea come "il rapporto lasciato alla temporalità dell'improvviso non si radica nella scelta degli esistenti"¹⁹, ma al contrario essa si erge a negazione della comunicazione esistenziale. Ma al contempo, nell'operazione di sollevazione dalla temporalità dell'improvviso, "l'incidente esistenziale del diritto custodisce, pertanto, il suo senso temporale [...], se non pretende di definire l'esistente nella sua interezza"²⁰. È proprio l'ingresso del diritto nella coesistenza', sostiene Romano, che produce una caduta della intensità esistenziale nella sua pienezza. Il diritto rileva il passaggio dalla pienezza della possibilità del rapporto ad una definita realtà del rapporto. In tal senso l'opera del 'terzo', nel suo svolgersi ermeneutico, garantisce i singoli dall'improvviso, dalla 'occasionalità della mutevolezza'. "La qualificazione temporale dell'opera del terzo si alimenta all'origine temporale del fenomeno diritto: la temporalità ec-statica, come unità - contemporaneità di presente, passato e futuro"²¹. Nel suo incontro con ogni esistente, l'opera del terzo si compie con il 'diritto presente', ma non si identifica, come abbiamo rilevato, solo con l'incidere di questa dimensione temporale. Nella relazione tra gli uomini, il tempo indica mutamento; non quello segnato dallo scorrere lineare e ripetitivo del ritmo della temporalità delle leggi trovate ma quello che trova nella

¹⁸ Cfr. ID., *Il riconoscimento come relazione giuridica fondamentale*, cit., p. 212 ss.

¹⁹ ID., *Il senso esistenziale del diritto nella prospettiva di Kierkegaard*, cit., p. 285.

²⁰ ID., *Il riconoscimento come relazione giuridica fondamentale*, cit., p. 219.

²¹ ID., *Relazione e diritto tra moderno e post-moderno*, Roma, 1987, p. 140.

relazione con il linguaggio il 'senso' della connessione-contemporaneità tra il 'prima', l' 'ora' e il 'poi'. *"Il tempo del soggetto disasoggettantesi è il tempo del divergere dalla riproduzione, esercitando il linguaggio, che, con la domanda di senso rivolta all'altro, si mantiene nella contemporaneità della connessione tra il già, da cui diverge e il 'verso', che orienta il cammino di allontanamento, 'ora', della riproduzione"*²². Il linguaggio nel suo svolgersi ermeneutico propone il senso di una soggettività in relazione, attraverso una piattaforma comunicativa che riconosce. *"Il soggetto c'è se ci sono le sue ipotesi; una ipotesi si dà ed è esistita come tale, se nella relazionalità, implica ed avvia la ripresa dell'ipotizzare, presentando la sua duplice temporalità, l'essere ciò che è (presente) ed il tenere acceso l'ipotizzare (futuro)"*²³. Diritto e tempo nella loro connessione, conferendosi senso reciproco nella differenza nomologica respingono il dominio dell'improvviso e, allo stesso modo, *"garantiscono la possibile ripresa dell'ipotizzare"*²⁴. Un 'ipotizzare' che sorge nella relazione triale di riconoscimento, nella coalescenza di *logos* e *nomos*, che non è fruibile attraverso i ritmi del tempo trovati in natura, contrassegnato tipicamente dall'ordine naturale non-umano. Ma, sostiene Romano, l'uomo nel prendersi tempo e darsi spazio si situa nella condizione nel *"porsi una domanda sul senso del tempo e dello spazio"*²⁵. In tale prospettiva è avviata l'opera di 'iscrizione', nel tempo e nello spazio, del *"senso che si sceglie come costitutivo di una ipotesi, che risponde a un domandare svolto nella relazione discorsiva"*²⁶. È la formazione dell'altrimenti come 'qualificazione' dello svolgimento del linguaggio-discorso dei soggetti parlanti. La questione del tempo del discorso è connessa strettamente con la qualificazione del tempo del diritto, nel senso delle tre dimensioni temporali in relazione alle tre figure della terzietà, vale a dire terzo legislatore, terzo polizia e terzo giudice. La qualificazione temporale del terzo giudice che, per la teoria dei sistemi di Luhmann è schiacciata nella momentaneità del presente convergendo nella mera fattualità, per cui *"il giudizio giuridico diviene contingente ed assoluto; [...] contingente perché dipende dallo stato attuale dell'intera catena dei sistemi sociali ed è assoluto perché è solo*

²² ID., *Diritto e assoggettamento*, Roma, 1990, p. 119; ID., *Assoggettamento, diritto, condizione logotecnica*, Roma, 1992, pp. 185-207; ID., *Filosofia del diritto, cit.*, p. 65.

²³ ID., *Ortonomia della relazione giuridica, cit.*, p. 39.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ ID., *La legge del testo. Coalescenza di logos e nomos, cit.*, p. 34.

²⁶ *Ibid.*

*attuale*²⁷, trova nella controfattualità, la propria dimensione, mediante l'emissione del giudizio, legato, come dicevamo, all'opera delle altre figure della terzietà giuridica. Scrive Romano: "In Luhmann, il tempo si esaurisce nell'accadere di un momento sistemico, autoreferenziale. [...] La determinazione sistemica incide pertanto in quella stessa direzione svuotante il soggetto del diritto"²⁸. Il soggetto si propone nella crisi, non riesce ad argomentare, a prendersi tempo per l'indispensabile acquisizione della pretesa giuridica, "che emerge con il temporalizzarsi del soggetto parlante nel suo dirsi nell'intervallo, nel tra che separa il dire [...] secondo il diritto istituito"²⁹. La crisi della soggettività, dunque, diventa tipizzante della nuova era che stiamo 'vivendo'. L'uomo di Luhmann così come per linee di pensiero diverse quello di Lacan, si configura come uomo topologico portatore di un diritto che "non è il diritto del chi-soggetto, ma dei luoghi-immagine del linguaggio (determinazione simbolica) e/o dei sistemi sociali (determinazione sistemica), che svuotano la soggettività formando la contemporaneità come postmoderna in quanto postsoggettiva"³⁰. A tale stato di cose, si giunge nell'era della globalizzazione economicistica, e oltre. Il diritto, se non orientato nella prospettiva del fenomeno, nell'eccedenza dell'accadere fattuale, nella dimensione istitutiva della controfattualità, si propone nella mera condizione di visione funzionale, "di una visione dell'uomo frammentata nei diversi sistemi qualificati dal fondamentalismo funzionale della contemporaneità"³¹. È il 'tempo' del fondamentalismo funzionale che nega il giudizio giuridico, che nega quindi il diritto³² e non del 'parlante' nel suo 'prendersi tempo' e nel suo 'darsi spazio' nell'opera dell'istituire. In tale direzione la globalizzazione assume uno 'spazio' di identità che ridefinisce i 'limiti' temporali rendendo, se possibile, ancora più rilevante l'aspetto della velocità delle funzioni direzionali esercitate dagli uomini negli ambiti vitali riconosciuti.³³ Nella realtà dominante del 'non-luogo' delle reti

²⁷ *Ivi*, p. 217. Sulle questioni legate alla terzietà e alla figura del terzo-giudice, cfr. L. AVITABILE, *Il Terzo-giudice tra gratuità e funzione*, Torino, 1999.

²⁸ B. ROMANO, *Filosofia del diritto*, cit., p. 70.

²⁹ *Ivi*, p. 76.

³⁰ *Ivi*, p. 74.

³¹ *Ivi*, p. 193.

³² Cfr. Id., *Sulla visione procedurale del diritto. Saggio sul fondamentalismo funzionale*, Torino, 2001, p. 38.

³³ Sul fenomeno della globalizzazione ed in particolare sulla ridefinizione della relazione spazio-tempo, cfr. Id., *Globalizzazione del commercio e fenomenologia del diritto. Saggio su diritto e identità*, Torino, 2001; N. IRTI, *Norma e luoghi*.

telematiche, nell'era della globalizzazione del commercio, il linguaggio più veloce si propone come 'vincente'. "La conseguenza di questa maggiore velocità è infatti il suo potere di orientare gli altri sistemi [...]. Questa descrizione muove dal considerare che il linguaggio del mercato è un linguaggio numerico, consistente nel linguaggio dei prezzi, funzionale al momento del pagamento, il saldo, che costituisce il nucleo portante dell'intero sistema dell'economia"³⁴. Il saldo come momento centrale dell'economia si configura temporalmente nel 'presente assoluto', "nell'assolutezza della momentaneità, che determina la significazione del tempo di quanti vi operano"³⁵. Né passato, né futuro. Solo 'puntistica momentaneità', che si traduce nella deiezione del tempo come possibile ripresa dell'alternativa, in una prospettiva spaziotemporale segnata dalla contingenza nel presente. In quest'ottica, si può ritornare a quella che Romano chiama temporalità del linguaggio retroagente e circolare per assicurare il tempo umano del confronto attraverso la coalescenza di nomos e logos? È possibile tendere ad una qualità del relazionarsi? Il filosofo ritiene che si stia 'vivendo' una fase di transizione verso il postumanesimo³⁶ nella quale si è raggiunta "una spiegazione scientifica dell'uomo"³⁷ attraverso il processo di ibridazione tra intelligenza dell'uomo e intelligenza artificiale che Romano esplicita nella proposizione del concetto di 'senzienza' per il quale 'sensi' dell'uomo e 'sensori' delle macchine si coappartengono in un *continuum* che vede l'uomo limitarsi ad una corporeità di 'superficie' e allo stesso tempo 'superficiale' come interfaccia informativa. Informazione che non è comunicazione né tantomeno relazionarsi comunicativo. "L'uomo del postumanesimo diviene uno scenario vitale, ma desoggettivato dove si

Problemi di geo-diritto, Roma-Bari, 2001; D. HELD, *Modelli di democrazia*, Bologna, 1997; D. HELD, A. MC GREW, *Globalismo e antiglobalismo*, Bologna 2001; U. BECK, *Che cos'è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria*, Roma, 1999; Z. BAUMAN, *Dentro la globalizzazione*, Roma-Bari, 2001.

³⁴ B. ROMANO, *Filosofia del diritto*, cit., p. 197. Cfr. L. AVITABILE, *La funzione del mercato nel diritto. Economia e giustizia in Luhmann*, Torino, 1999; J. HABERMAS, *La costellazione postnazionale*, Milano, 1999.

³⁵ B. ROMANO, *Filosofia del diritto*, cit., p. 198.

³⁶ Faccio cenno alla relazione dal titolo 'Discorso del diritto e linguaggio del mercato. Diritti dell'uomo e postumanesimo.' presentata da B. Romano nell'ambito delle giornate di studio "Filosofia dei Diritti dell'Uomo. Politica, Logica, Praxeologia" - Napoli, 1 aprile 2003. Cfr. B. ROMANO, *Fondamentalismo funzionale e Nichilismo giuridico. Postumanesimo 'Noia' Globalizzazione cit.*, pp. 69-145.

³⁷ *Ibid.*

*intersecano molti canali di informazione, tutti qualificati come uniti da un nuovo ordine di tempo, il tempo asservito alla velocità di calcolare, anticipare le diverse scansioni delle molte operazioni che le tecnoscienze concretizzano nella combinatoria crescente tra biologia e informatica*³⁸. Nel tempo del linguaggio digitale, che costituisce ciò che Romano definisce 'infosfera', il diritto si svuota nel suo divenire apparato macchinale con funzioni 'immunitarie'. Ecco i 'diritti della senienza', nella proposizione di un ordine duale, bio-macchinale con un linguaggio caratterizzante che "non apre lo spazio dell'interpretazione, non apre l'intervallo del prendersi tempo, ove il singolo si può interrogare sul senso del se stesso"³⁹. L'uomo è alle prese con il dispiegarsi negato della sua soggettività, con la privazione, per dirla con Gerhart Husserl, dell'aspettativa temporale della dimensione del futuro⁴⁰. E del passato? Lo spazio della memoria si illumina dinanzi all'oblio, alla dispersione risultante dal 'potere devastatore del tempo'. Una memoria ferita nelle parole di Paul Ricoeur⁴¹, necessariamente una memoria sensibilizzata⁴² dall'incontro con l'altro che, in virtù di ricordi coerenti, ne presentifica la conservazione nella relazione coesistenziale. Come potrebbe il diritto quale produzione umana rifuggire dalla inesorabilità della temporalità e non seguire la sorte dell' 'essere vivente'? E ancora, il diritto è 'cosa vivente' e rivendica la propria esistenza come giudizio giuridico in una epoca dove il tempo si dirama in cronoversi frammentati limitando spazi e luoghi. L'essere umano necessita dell'aggancio giuridico per preservare la propensione all'alterità nella edificazione delle istituzioni che consentano di individuare spazi idonei alla vita in comune. In tal senso l'esperienza umana si concreta nella effettiva trasposizione di un tempo culturale, dove idee, passioni e vita trovano 'ragione', in questo caso, giuridica. Oggi, al tempo del nichilismo perfetto, è la persona nel suo intero che non trova posto nella esplicazione della propria dignità. Ha avuto inizio quel processo culturale che tende alla fine della filosofia del diritto in virtù di una scienza giuridica senza giurista "dove la ricerca-attesa di senso si dissolve nel produrre, monitorare e consumare il benessere biologico"⁴³. Si mette in gioco la terzietà giuridica e se ne

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Cfr. G. HUSSERL, *Diritto e tempo. Saggi di filosofia del diritto*, Milano, 1998, pp. 43-47.

⁴¹ Cfr. P. RICOEUR, *Passato, Memoria, Oblio*, in *Filosofia del tempo*, Milano, 1998, p. 229.

⁴² Cfr. E. HUSSERL, *Meditazioni Cartesiane*, Milano, 1994, p. 135.

⁴³ Cfr. B. ROMANO, *Scienza giuridica senza giurista, cit.*, Torino, 2006, p. 10

discute la sua trasformazione, in direzione della ibridazione tra macchinale e vitale⁴⁴. La deriva nichilistica, si compie, nelle analisi di Romano, in presenza della possibile messa in pericolo del libero arbitrio fondante per la imputabilità dell'uomo. Come abbiamo visto in precedenza, le attuali correnti neurobiologiche ritengono di poter spiegare il cervello e le sue funzioni nella totalità del sapere. L'uomo è un animale più evoluto, non oltre⁴⁵. La legalità è il diritto, mera normazione. Negando il diritto si nega l'uomo. Il percorso futuro dell'esistente apre e si dispone alla 'catastrofe o trova nella sfera pratica le ragioni e le passioni del suo essere? Il diritto saprà relazionare l'irrinunciabile sfera simbolico-relazionale con l'urgenza di un aggancio giudico-istituzionale? *Logos nomos* e *pathos* aprono all'uomo nel suo operare, alla ricerca del *plus di senso* nella fondazione dell'istituzione che tenga conto della persona oltrebiologica.

3. Il processo come dimensione spazio-temporale del giuridico

Nella società complessa – scrive Bruno Romano - secondo la prospettiva di Luhmann infatti, *"si punta a guadagnare l'efficacia della decisione, tenendola pur sempre nella dimensione temporale dell'attuale, del presente, capace di un intenso potere di autoosservazione, di riflessività autoadattantesi, lungo i processi di crescita della complessità e di corrispondente semplificazione, che strutturano la condizione attuale della complessità"*⁴⁶. Nell'architettura generale acquista rilevanza la riduzione sistemico-funzionale operata dal sociologo tedesco. Di conseguenza, il diritto è osservato in una prospettiva prettamente evolutiva che archivia l'uomo, la persona nella sua irripetibilità esistenziale in direzione di programmi funzionali che si affermano nei sistemi, quindi anche nel sistema giuridico. Con Luhman dunque si afferma la negazione dell'uomo e del fenomeno della responsabilità, il centro della discussione diventa la funzione che si dirama fino ad arrivare ad essere parte essenziale del diritto. *"In un contesto più ampio, per Luhman far parlare la cosa stessa significa in realtà osservare il sistema, di conseguenza far parlare al solo scopo descrittivo, il sistema giuridico lungo la selezione della complessità che si palesa nell'emersione di funzioni, di equivalenti funzionali, di prestazioni. Il termine cosa indica la purezza di una programmazione*

⁴⁴ Cfr. ID., *Sulla trasformazione della terzietà giuridica. Sette domande al giurista e al filosofo*, Torino, 2006, pp. 85-90.

⁴⁵ Cfr. ID., *Il giurista è uno zoologo metropolitano, cit.*, pp. 56-60.

⁴⁶ Cfr. B. ROMANO, *Il testo e la legge*, on line, 2010, p. 77.

*epurata dal 'chi'. Nella complessa, dinamica ma pur sempre standardizzata riflessione sistemico-funzionale della società complessa, avviata in un primo momento da quell'intenso e amplificato processo che è la globalizzazione, il diritto si trova ad essere una cosa fra le altre*⁴⁷. Ma il diritto non è una cosa tra le altre. Come ci ricorda Satta, "il formalismo comincia dove il diritto finisce. Esso rappresenta veramente una frattura dell'esperienza giuridica: al posto dell'esperienza e del suo libero movimento si pone una falsa esperienza, cioè l'immobile vuoto, che si tratta come cosa salda, modellandolo in forme che, essendo forme del vuoto, hanno il pregio di essere infinite"⁴⁸. L'esperienza giuridica trova la propria incarnazione nello spazio e nei tempi del processo, dove passa non indifferente, la vita. Come non ricordare in tal senso, il magistero di Giuseppe Capograssi. Penso alle dense e suggestive parole di *Giudizio processo scienza verità* del 1950, dove Capograssi ricorda come "il processo tocca tutte le persone e tutti gli interessi", la vita dunque. Il richiamo alla 'assenza' del giudice è preparatoria al processo stesso. La prospettiva processuale del diritto gioca con le dimensioni temporali. Scrive Capograssi: "c'è certamente qualcosa di magico nel processo"⁴⁹. Il ritorno del passato al presente, il tempo che si ripresenta che fa i conti con la coscienza del giudice, dell'assente, del terzo, di chi rimpiazza alla fine la presenza stessa. Da una parte è evidente la definizione della intemporalità del diritto che sospende il tempo effettuale e in tal senso si concede alla legge di farsi concreta alla fine del procedere. Dall'altra, come scrive Cavalla, nel suo saggio sul pensiero di Enrico Opocher, quando Capograssi esamina l'esperienza processuale, guarda non tanto al 'tempo determinato ma al tempo della coscienza'⁵⁰. Scorre il tempo e la coscienza del giudice perviene ad una 'sintesi originale e trasformatrice', interviene la *sententia animi* del giudice. È il diritto, dunque, ad aprire nuove prospettive tra *interiorità* ed *esteriorità*, a mettere in gioco le certezze di

⁴⁷ A. ARGIROFFI-L. AVITABILE, *Responsabilità, rischio. Diritto e postmoderno. Percorsi di filosofia e fenomenologia giuridica e morale*, Torino, 2008, p. 232.

⁴⁸ S. SATTA, *Il mistero del processo*, Milano, 1994, p. 86.

⁴⁹ G. CAPOGRASSI., *Giudizio, processo scienza verità*, in *Opere*, vol. V, Milano, 1959, p. 57; Per una riflessione sulla relazione tra tempo e diritto in Capograssi, mi permetto di segnalare L. DI SANTO, *Tempo e diritto nella prospettiva filosofica di Giuseppe Capograssi. Un confronto con Gerhart Husserl*, in A.A.V.V., *In ricordo di G. Capograssi. Studi napoletani in occasione del cinquantenario della morte* (a cura di G. Marino), Napoli, 2008, pp. 70-85.

⁵⁰ Cfr. F. CAVALLA, *La prospettiva processuale del processo. Saggio sul pensiero di Enrico Opocher*, Padova, 1991, pp. 10-16.

filosofie scientiste che dimenticano l'uomo e il suo travaglio. Nella dimensione del *simbolico*, il terzo giudice pone temporalmente in connessione il passato del diritto, il diritto vigente, con la produzione di una realtà, quella che succede al giudizio e vive nel *futuro*⁵¹. Qui sovviene l'Heidegger di *Logica e linguaggio*, dove ci si interroga sulla "trasformazione del nostro essere nella sua relazione con la potenza del tempo"⁵² in direzione della discussione del concetto di responsabilità. Si dimostra centrale la rilevanza filosofica ed umana del processo quale luogo spazio-temporale in cui libertà e responsabilità si intrecciano per rinnovare la coscienza giuridica. Il divenire è la mutazione della realtà mediante la libertà⁵³ - scrive Kierkegaard - ma una libertà che implichi sempre il comunicare il senso di responsabilità nella direzione della imputabilità come nucleo ortonomo dei diritti dell'io-persona 'dinanzi alla legge'. Ciò comporta profonde domande sul senso della relazione intersoggettiva tra *logos* e *nomos* nel segno di un dire parole che "non vengono dal nulla per tornare a disperdersi nel nulla"⁵⁴. Ricercando nel processo quale dimensione spaziotemporale del giuridico, il senso esistenziale della discorsività dialogica, le aule dei tribunali aprono le porte al giudizio che cerca la verità. Derrida nel suo *Pre-giudicati. Davanti alla legge*, si interroga sulla questione del "come giudicare?" in un incontro di codici giuridici e linguistici, in direzione di una presentificazione della legge che starebbe ad intendere "tutt'al più sapere, tecnica, applicazione di un codice, apparenza di decisione, falso processo, o ancora racconto, simulacro narrativo, a proposito del giudizio"⁵⁵. Ma l'essere 'coscienti' nella propria individuazione metatemporale, situa l'io-persona nella ekstaticità temporale⁵⁶ senza disperdersi nel flusso, senza temporalizzarsi come principio di sentieri nichilistici. La 'via temporale del giudice' - come nota G. Husserl - delinea il processo di applicazione del diritto nel richiamo della

⁵¹ Cfr. B. ROMANO, *Il testo e la legge, cit.*, pp. 40-41.

⁵² Cfr. M. HEIDEGGER, *Logica e linguaggio*, Milano, 2008, pp. 167-170.

⁵³ Cfr. S. KIERKEGAARD, *Briciole filosofiche* (a cura di S. Spera), Brescia, 2003, p. 140.

⁵⁴ B. ROMANO, *Sistemi biologici e giustizia. Vita animus anima*, Torino 2009, p. 69.

⁵⁵ J. DERRIDA, *Pre-giudicati. Davanti alla legge*, Catanzaro, 1996, p. 62. Anche Franz Kafka, *Davanti alla legge*, di Barnaba Maj, Bologna 2008, dove crisi dell'esperienza storica e crisi della mediazione linguistica si incontrano come segno dei tempi.

⁵⁶ Cfr. G. CAPOZZI, *L'individuo il tempo e la storia*, Napoli, 1979, p. 176; Id. *Temporalità e norma*, Napoli, 1996, p. 337.

dimensione del passato al presente⁵⁷, ma l'attività ermeneutica che viene promossa rinnova il giuridico per il futuro al quale appartiene l'uomo nell'istituzionalizzarsi. Le riflessioni sono sempre parziali e 'provvisorie', direbbe Bruno Romano, come i saperi, ma in queste righe si è rappresentata l'esigenza di esplorare questa apertura filosofica e giuridica in relazione alla genesi del processo come simbolica spaziotemporale nell'incontro tra umano e giuridico, sul piano della responsabilità come codice ermeneutico della libertà, in un tempo, quello attuale, ricorrendo al monito sempre vivo di Satta, dove "esiste una vera e propria vocazione a vivere senza il diritto"⁵⁸.

⁵⁷ Cfr. G. HUSSERL, *Diritto e tempo*, cit., p. 53.

⁵⁸ S. SATTA, *Il mistero del processo*, cit., p. 22.